



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "TULLIO DE MAURO"

Viale F. Santi 65 ROMA 00155 TEL 06/95955067 FAX 06/4072139 RMIC8B5008 – Distretto N. 13 – C.F. 97567160581 email rmic8b5008@struzione.it/rmic8b5008@scistruzione.it



ROMA, 2 MAGGIO /2022

A Tutto il personale

Alle famiglie degli studenti

Dell'IC Tullio De Mauro

CIRCOLARE N. 148

OGGETTO: Ordinanza 28 Aprile 20222 - Ministero della Salute - "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Precisazioni.

Si comunica ai destinatari in indirizzo che Il Ministro della Salute Roberto Speranza in data 28/04/2022 ha firmato una nuova Ordinanza (che si allega alla presente) relativamente all' utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si allega anche la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto: "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie".

In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato **nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.**

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità:
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) <u>mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e</u> di secondo grado:

- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- 2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità

e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, deve impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi sull'uso delle mascherine (FFP2):

UTILIZZO RACCOMANDATO

- **Per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive:**
- Per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti:
- Nel corso di riunioni in presenza:
- ♣ Nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- ♣ Per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- 🖊 In presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie:
- Negli ascensori;
- In ogni caso in cui. anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente:

UTILIZZO NON NECESSARIO

- ♣ In caso di attività svolta all'aperto;
- ♣ In caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- In ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;